



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione Generale - Coordinamento Affari Generali

Coordinatrice: Dott.ssa Roberta Lotti

Collaboratrice: Dott.ssa Daniela Lorefice

Modifica Regolamento per l'uso della rete e della posta elettronica

IL RETTORE

- VISTA la legge 30.12.2010, n. 240;
- VISTO lo Statuto dell'Università di Cagliari, emanato con decreto rettorale del 09 luglio 2019 n. 765;
- VISTO il *Regolamento per l'uso della rete e della posta elettronica*, emanato con decreto rettorale del 19 maggio 2008 e modificato con decreto rettorale di 21 marzo 2011, n. 295;
- VISTE le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 28 e 30 aprile 2020, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole alla proposta di modifica del "*Regolamento per l'uso della rete e della posta elettronica*";
- PRESO ATTO dell'impegno del Rettore, formulato in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione, di operare successivamente le opportune verifiche tecniche sul testo e di apportare eventuali future modifiche al Regolamento in oggetto;
- RAVVISATA la necessità di procedere con l'emanazione del Regolamento

DECRETA

- ART. 1 - È emanato il "*Regolamento per l'uso della rete e della posta elettronica*", così come modificato nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.
- ART. 2 - Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella sito web di Ateneo.

Visto il Direttore Generale

IL RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)



Regolamento per l'uso della rete e della posta elettronica

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso della rete informatica e telematica d'Ateneo e dei servizi che, tramite la stessa rete, è possibile ricevere o offrire all'interno o all'esterno dell'Università degli Studi di Cagliari.
2. La rete di Ateneo collega permanentemente le diverse sedi in cui si articola l'Ateneo. Essa è interconnessa alla rete Garr e, tramite quest'ultima, alla rete Internet. L'uso delle risorse e dei servizi Internet tramite la rete d'Ateneo è pertanto subordinato al rispetto da parte degli utenti oltre che del presente regolamento, anche delle norme dettate dagli organi di governo del Garr in ordine all'accesso e all'utilizzo della stessa rete Garr.
3. Le norme relative all'uso della rete Garr emanate ed emanande dai responsabili della rete Garr fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 2 - Principi generali

1. L'Università degli Studi di Cagliari promuove l'utilizzo della rete d'Ateneo (e delle altre reti cui la stessa è interconnessa) quale strumento utile a perseguire le proprie finalità.
2. Gli utenti manifestano liberamente il loro pensiero nel rispetto dei diritti degli altri utenti e dei terzi. Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, gli utenti si impegnano a non commettere violazioni alle norme generali e speciali civili, penali ed amministrative, nonché al presente regolamento, aderendo ad un principio di autodisciplina.

Art. 3 - Definizioni

Nel presente regolamento i termini di seguito elencati hanno il significato ai medesimi associato:

Ateneo: l'Università degli Studi di Cagliari in tutte le sue articolazioni istituzionali e territoriali.

Utenti: Tutti coloro che hanno accesso alla rete d'Ateneo alla luce del presente regolamento.

Rete d'Ateneo: L'insieme delle risorse che consentono il collegamento informatico e telematico tra le diverse sedi e stazioni di lavoro e l'accesso alle reti telematiche esterne.

Garr: Gruppo Armonizzazione Reti per la Ricerca creato nel 1988 che opera sotto la direzione del Ministero dell'Università e della Ricerca (MiUR).

Rete Garr: la rete italiana della ricerca, attualmente gestita dal Consortium GARR (Cnr, Enea,

INFN, CRUI, etc.).

Rete Internet: La rete geografica basata sul protocollo di comunicazione TCP/IP.

Abuso: qualsivoglia violazione del presente regolamento o di altre discipline civili, penali e amministrative che disciplinano le attività e i servizi svolti sulla rete.

Struttura: Articolazione istituzionale dell'Ateneo (Rettorato, Facoltà, Dipartimento, Centro, Direzione Generale, Direzione o Ufficio speciale).

DirSID: Direzione Sistemi, Infrastrutture, Dati.

Art. 4 - Soggetti che possono avere accesso alla rete d'Ateneo

1. Hanno diritto di accedere alla Rete d'Ateneo: i professori e i ricercatori dell'Ateneo, il personale tecnico-amministrativo, bibliotecario e socio-sanitario, gli studenti, i dottorandi di ricerca, gli specializzandi, i titolari di borse post-dottorato, gli assegnisti di ricerca, i borsisti ammessi a frequentare i dipartimenti con delibera degli stessi, i cultori di materie riconosciuti secondo le vigenti disposizioni, i componenti degli organi dell'Ateneo, ancorché non dipendenti.

2. Possono accedere alla rete per il periodo di tempo necessario all'espletamento dei loro compiti all'interno dell'Ateneo: i Professori a contratto, i visiting Professors, i collaboratori esterni impegnati nelle attività istituzionali svolte dall'Ateneo.

3. L'accesso alla rete è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle risorse.

4. La Direzione competente può regolamentare l'accesso di determinate categorie per motivi tecnici e per il tempo strettamente necessario alle attività da svolgere.

5. La Direzione competente può, dietro richiesta degli utenti o per decisione propria, al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare il miglior funzionamento delle risorse disponibili, proporre appositi regolamenti di carattere operativo da sottoporre all'approvazione degli organi accademici competenti.

Art. 5 - Modalità di accesso alla rete

1. Gli utenti di cui all'art. 4 comma 1 ottengono l'accesso ai servizi seguendo le istruzioni operative ricevute al momento in cui ha inizio la loro attività, a vario titolo, con l'Ateneo.

2. L'utente ottiene l'accesso dopo essersi impegnato ad osservare il presente regolamento e le altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono via rete ed essersi impegnato a non commettere abusi e a non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi.

3. L'utente che ottiene l'accesso alla rete si assume la totale responsabilità delle attività svolte tramite la rete.

4. Qualsiasi accesso alla rete viene associato ad una persona fisica cui imputare le attività svolte.

Art. 6 - Servizi di base e servizi particolari

1. La Direzione competente rende disponibile i seguenti principali servizi (la lista completa e

aggiornata è pubblicata sulle pagine web della Direzione competente):

- accesso alla rete internet
- posta elettronica con dominio unica.it
- in fase transitoria, posta elettronica del dominio amm.unica.it ed eventuali altri sottodomini già in essere alla data di prima emissione del presente regolamento
- servizio “antispam”
- mailing list
- strumenti di “collaboration”
- sistema portale d’Ateneo
- servizi tecnici specifici, le cui caratteristiche sono pubblicate sulle pagine sopra citate (a titolo indicativo e non esaustivo dns,vpn,)

2. Il processo operativo per accedere ai servizi è pubblicato sulle pagine web della Direzione competente.

3. I servizi attivati e gestiti direttamente dalle Strutture (quali sottodomini, blog, bacheche elettroniche, servizi legati all’attività didattica e di ricerca), sono oggetto di specifici protocolli definiti tra la Direzione Competente e le Strutture interessate. I servizi in essere alla data di prima emissione del presente regolamento e privi di protocollo, sono considerati prorogati nelle more della formalizzazione dei protocolli.

La gestione delle attrezzature e dei servizi applicativi in carico alle singole Strutture dovrà essere affidata a personale esperto e qualificato appositamente formato operante all’interno della Struttura sotto la supervisione del responsabile della Struttura. Tale personale è tenuto a collaborare con la Direzione competente al fine di garantire il rispetto delle norme unitamente a un coordinamento efficiente ed efficace, in modo da assicurare politiche unitarie di gestione e di sicurezza e non causare disservizi alla rete d’Ateneo.

4. Colui che richiede l’attivazione del servizio dichiarerà per iscritto di impegnarsi a rispettare il presente regolamento e di assumersi la responsabilità degli abusi che possono essere commessi, anche da terzi non utenti, attraverso detti servizi.

5. I servizi che risultano non utilizzati per oltre 12 mesi, previa comunicazione a colui che ha richiesto il servizio, saranno disattivati.

6. L’account nominativo di posta elettronica resterà attivo, per la sola funzione di lettura, per un periodo, successivo alla data di cessazione dello status di cui all’art. 4 comma 1, pari a

- 4 mesi per gli studenti
- 6 mesi per tutte le altre figure.

Questa disponibilità è strettamente correlata alla eventuale necessità di completare il recupero della documentazione personale, nel caso ciò non avvenisse prima della data di cessazione.

In casi motivati, potrà essere consentito l’inoltro di e-mail a indirizzi dell’Università di Cagliari qualora sia necessario rendere disponibili informazioni al personale in servizio.

Art. 7 - Liste di utenti

1. In osservanza di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al fine di tutelare la riservatezza degli utenti e la libertà e segretezza della corrispondenza, sono predisposte una serie di liste, distinte per oggetto, l'iscrizione alle quali vale come manifestazione di assenso alla ricezione di e-mail del tipo in ciascuna contemplato.

Le liste di cui al comma seguente sono organizzate dalla Direzione competente.

Per l'invio di messaggi alle suddette liste il mittente dovrà seguire le istruzioni pubblicate sulle pagine web della Direzione competente.

2. In particolare, sono attive le seguenti liste chiuse:

a) una lista moderata, utenti@unica.it, avente ad oggetto le comunicazioni istituzionali e di servizio di interesse generale per tutti gli utenti provenienti dagli Organi accademici, dai Responsabili delle strutture e dai gestori del servizio. Ad essa sono iscritti d'ufficio tutti gli utenti, senza possibilità di cancellazione. I Responsabili delle strutture che gestiscono i sottodomini di posta elettronica trasmettono alla Direzione competente l'elenco degli indirizzi attivi al fine di permettere l'iscrizione alla lista.

b) una lista moderata convegni@unica.it, avente ad oggetto le comunicazioni inerenti gli annunci su convegni, seminari ed attività culturali in genere. Ad essa sono iscritti d'ufficio tutti gli utenti, che potranno cancellarsi in ogni momento.

c) una lista sindacato@unica.it, avente ad oggetto le comunicazioni di carattere sindacale. L'iscrizione è libera, ed è rimessa alla volontà ed iniziativa di ciascun utente, che potrà cancellarsi in ogni momento.

d) una lista notizie@unica.it, avente ad oggetto le informazioni non rientranti esplicitamente nelle tematiche delle liste precedenti che gli utenti intendano diffondere ritenendole di interesse per la comunità universitaria.

L'iscrizione è libera, ed è rimessa alla volontà ed iniziativa di ciascun utente, che potrà cancellarsi in ogni momento.

Le comunicazioni inviate alle liste suindicate non potranno superare la dimensione massima stabilita dalla Direzione competente e potranno essere trasmesse esclusivamente ad una delle liste suindicate.

3. Sono inoltre attive liste aperte con accesso via www o tramite client di posta elettronica con supporto newserver, ad accesso esclusivo dai computer della rete UNICA, mediante le quali ogni utente può, in autonomia, mandare e-mail su specifici gruppi tematici. La ricezione dei messaggi avviene esclusivamente mediante collegamento ad una pagina web specifica, o configurando appositamente da parte dell'utente il client per la posta elettronica.

4. L'elenco delle liste e delle sottoliste alle quali è possibile iscriversi è pubblicato sul sito unica.it

Art. 8 - Attività vietate

1. È vietato usare la rete:

- a) in modo difforme da quanto previsto nel presente regolamento;
- b) in modo difforme dalle regolamentazioni dettate dai responsabili della rete Garr;
- c) in modo difforme da quanto previsto dalle norme penali, civili e amministrative generali e specifiche in materia di disciplina delle attività e dei servizi svolti sulla rete e in materia di tutela della privacy;
- d) per scopi incompatibili con le finalità e con l'attività istituzionale dell'Ateneo così come stabilito nello Statuto dell'Università;
- e) per conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne od esterne all'Ateneo;
- f) per commettere attività che violino la riservatezza di altri utenti o di terzi;
- g) per attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete o ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti ai sensi delle norme Garr e Netiquette;
- h) per attività che distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori) in misura anomala, ai sensi delle norme Garr e Netiquette;
- i) per attività che provochino trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi dati, etc.);
- l) per attività che violino le leggi a tutela delle opere dell'ingegno.
- m) per la connessione di apparati di rete (a titolo indicativo e non esaustivo hub, switch, router, access point wireless, firewall, etc.) non autorizzati dalla Direzione competente, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.

2. È inoltre vietato usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentono di restare anonimi.

3. È altresì vietato cedere le credenziali (nome utente e password) per l'accesso ai servizi a terzi.

4. È vietato infine effettuare nelle Strutture i cablaggi per il collegamento alla Rete d'Ateneo senza l'autorizzazione della Direzione competente.

Art. 9 - Sanzioni

1. In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve le ulteriori conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, possono essere comminati i seguenti provvedimenti:

- a) il richiamo verbale o via e-mail al corretto utilizzo della rete;
- b) il richiamo scritto al corretto utilizzo della rete;
- c) la sospensione dall'accesso alla rete da un minimo di una settimana a un massimo di sei mesi;
- d) l'esclusione definitiva dall'uso della rete;

2. Le sanzioni sono comminate dal Rettore.

3. In caso abbia notizia di abuso e vi sia pericolo nel ritardo dell'azione sanzionatoria, il Rettore, in via provvisoria e di urgenza, in deroga all'art. seguente, può ordinare alla Direzione competente l'immediata cessazione dell'attività all'origine dell'abuso, adottando le necessarie misure per

impedire che l'abuso venga portato ad ulteriori conseguenze.

4. Nel caso b dell'articolo 8 e a seguito di segnalazione da parte dei gestori della rete GARR, la Direzione competente è autorizzata alla immediata sospensione dell'accesso senza preavviso.

5. Nei casi c, e, f, g, i, m dell'articolo 8 la Direzione competente è autorizzata alla immediata sospensione dell'accesso senza preavviso, dandone successivamente comunicazione al Rettore.

Art. 10 – Procedure

1. Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare alla Direzione competente violazioni di quanto previsto nel presente regolamento. Le segnalazioni anonime non vengono prese in considerazione.

2. Se la Direzione competente ritiene infondata la segnalazione ne dà comunicazione motivata all'autore.

3. Se la Direzione competente ritiene che la segnalazione sia fondata invita l'utente a fornire tutti i chiarimenti e i documenti che ritiene utili alla propria difesa, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni.

4. Se i chiarimenti sono ritenuti sufficienti, la Direzione competente archivia il procedimento e ne dà comunicazione motivata all'autore della segnalazione.

5. Se la Direzione competente accerta l'esistenza dell'abuso, inoltra la pratica al Rettore, il quale commina le sanzioni previste all'articolo precedente motivando la decisione.

6. La decisione viene comunicata senza ritardo alle parti.

7. Nel caso sussistano fondate ragioni di prevenire reiterazioni di gravi violazioni, nelle more del procedimento il Rettore può adottare atti cautelari provvisori di sospensione dall'utilizzo della rete.

Art. 11 – “Naming Convention”

1. Per ogni utente di cui all'art. 4 comma 1, è definito un unico “username” nella forma generale:

- “n.cognome@studenti.unica.it” per gli studenti
- “nome.cognome@unica.it” per tutte le altre figure.

2. L'accesso ai servizi avviene utilizzando lo “username” completo ad esempio per

- L'uso della posta elettronica unificata d'Ateneo (email “n.cognome@studenti.unica.it” e email nome.cognome@unica.it)
- L'uso della connessione WiFi
- Accedere ai servizi di communication (es. gestione riunioni a distanza, etc...)

3. L'accesso ai servizi avviene utilizzando lo “username” per la sola parte a sinistra del simbolo “@” (es. “nome.cognome”) ad esempio per:

- Accedere ai pc che siano “inseriti nel domino”
- Accedere al servizio “VPN”
- Accedere ai servizi applicativi (es. ESSE3, U-GOV, Titulus, etc....)

- Accedere ai servizi per la didattica, laboratori virtuali, etc....

4. L'elenco completo dei servizi e le modalità di accesso sono disponibili sulle pagine web della Direzione competente.

5. In caso di omonimia per gli studenti, si utilizza la disambiguazione con un numero progressivo dopo il cognome.

In caso di più nomi si utilizza la prima lettera del primo nome.

In caso di più cognomi si aggiunge al termine del primo le prime lettere delle altre componenti.

6. In caso di omonimia per tutte le altre figure, si utilizza un numero progressivo dopo il cognome (es. nome.cognome2@unica.it).

Per nomi e/o cognomi multipli, ordinariamente si utilizza il primo nome di battesimo e tutte le parti che compongono il cognome. In ogni caso, la soluzione ordinaria o particolare è condivisa con l'utente.

Le soluzioni, adottate fino alla data della prima emissione del presente regolamento, che risolvono le omonimie e nomi e/o cognomi multipli con modalità diverse, saranno nel transitorio adeguate in accordo con gli utenti.

7. Per le figure diverse dagli studenti, l'adozione della posta unitaria con il dominio "@unica.it", alla data di emissione del presente regolamento, è in fase di realizzazione.

La graduale transizione verso lo standard "nome.cognome@unica.it" prevede che gli indirizzi email personali precedentemente in uso siano associati come "alias" al nuovo, garantendo la ricezione di ciò che è spedito al vecchio indirizzo.

Dopo il passaggio allo standard "nome.cognome@unica.it" le email avranno come unico mittente "nome.cognome@unica.it" .

8. Gli studenti mantengono per tutta la durata del percorso di studi un unico "username".

9. Ad esclusione degli studenti, per tutte le altre figure, nel caso sia posta in essere, dopo la cessazione, una nuova collaborazione con l'Ateneo a vario titolo, saranno valutate le modalità con cui rendere eventualmente disponibile uno "username" personale, compresa la possibilità di utilizzare il precedente account personale.

10. Nel caso serva assegnare uno "username" personale a soggetti esterni all'Ateneo, e che quindi non rientrano nella definizione di cui all'art. 4 comma 1, la denominazione adottata è "nome.cognome@ext.unica.it".

Lo stesso criterio può essere utilizzato per le persone di cui al precedente punto 9.

11. Non è consentita la pubblicazione, tramite rubrica telefonica d'Ateneo e sulle pagine del sistema portale, di indirizzi email diversi dal dominio "@unica.it" o "@sottodomino.unica.it" sia per motivi correlati alla compatibilità con le norme sulla privacy sia per opportuna uniformità d'uso dei riferimenti istituzionali.

Sono considerate situazioni di necessità l'eventuale indicazione di indirizzi email aggiuntivi di enti pubblici che abbiamo con l'Ateneo stretti rapporti istituzionali, a causa dei quali il dipendente operi

presso l'ente per quota parte del suo tempo.

12. Agli ex Rettori e ai professori Emeriti in quiescenza può essere concesso l'uso della posta elettronica sulla base di loro richiesta.

13. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore potrà eventualmente definire situazioni puntuali, da gestire come eccezioni, per il mantenimento permanente del servizio di posta elettronica d'Ateneo a persone non più appartenenti all'organizzazione.

Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le informazioni operative correlate al presente regolamento sono pubblicate e aggiornate sulle pagine web della Direzione Competente.

2. Tra le norme utili, si richiamano in particolare le buone modalità nell'uso degli strumenti di comunicazione ("Netiquette") e i regolamenti "Garr".

Entrambe sono raggiungibile dalle pagine citate al comma 1.